

Tax Alert

Legge di bilancio 2026:
principali misure fiscali

7 gennaio 2026

Sul Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301, è stata pubblicata la legge del 30 dicembre 2025, n. 199, relativa al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", in vigore il 1° gennaio 2026.

- **Misure fiscali**

- Imposte dirette
- IVA e varie
- Novità relative agli immobili

- **Crediti d'imposta e agevolazioni per le imprese**

Misure fiscali

Imposte dirette

Rimodulazione delle aliquote IRPEF (articolo 1, commi 3 - 4)

Viene modificato l'articolo 11, comma 1, lett. b), del TUIR, disponendo la riduzione dell'aliquota IRPEF applicabile al secondo scaglione di reddito. Pertanto, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, sono confermate nelle seguenti misure:

- **23%** se il reddito è fino a **28.000 euro**;
- **33% (e non più 35%)** se il reddito è superiore a **28.000 e fino a 50.000 euro**;
- **43%** se il reddito è oltre **50.000 euro**.

Inoltre, modificando la norma che disciplina i limiti alla fruizione delle detrazioni fiscali recata dall'articolo 16-ter, del TUIR, viene previsto che per i titolari di un **reddito complessivo superiore a 200.000 euro** l'ammontare della **detrazione** dall'imposta linda è **diminuito** di un importo pari a **440 euro** in relazione ai seguenti oneri:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (articolo 11, del DL n. 149/2013) che sono detraibili dall'imposta sui redditi per un importo pari al 26%, per importi compresi tra 30 e 30.000 euro annui;

- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (articolo 119, comma 4, quinto comma del DL n. 34/2020).

Imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi contrattuali nel settore privato (articolo 1, comma 7)

Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di **nuovi contratti** collettivi di lavoro, sottoscritti dal **1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, sono sottoposti a un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, costituita da un'**aliquota del 5%, limitatamente** ai casi in cui il reddito complessivo da lavoro dipendente del soggetto, nel 2025, **non è superiore a 33.000 euro**.

Il lavoratore può rinunciare, con **atto scritto**, al suddetto regime sostitutivo.

Premi di risultato (articolo 1, commi 8 - 9)

Viene modificata la disciplina, relativa ai lavoratori dipendenti privati, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da **premi di risultato e somme erogate a titolo di partecipazione agli utili d'impresa**.

In particolare, si stabilisce che per gli anni 2026 e 2027:

- **l'aliquota dell'imposta sostitutiva** è pari all'**1%**, contro la precedente aliquota fissata al 5% per gli anni 2026 e 2027;
- il limite annuo **dell'imponibile ammesso al regime tributario** viene aumentato a **5.000 euro lordi**, in luogo dei precedenti 3.000 euro.

Resta confermato che l'applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell'anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.

Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo (articolo 1, commi 10 - 12)

È prevista, per il periodo di imposta 2026, limitatamente ai dipendenti del settore privato che hanno conseguito nel 2025 reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, e con **esclusione** dell'ambito delle attività del **settore turistico alberghiero**, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con **aliquota del 15%** con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, fino a un

limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.

Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dal CCNL e dalla normativa vigente.

Detassazione piani di partecipazione finanziaria dei dipendenti (articolo 1, comma 13)

Si applica anche per il **2026** la norma (articolo 6, della Legge n. 76/2025) secondo cui nelle aziende che prevedono piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, i **dividendi corrisposti ai lavoratori** e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono **esenti** dalle imposte sui redditi **per il 50%** del loro ammontare.

Buoni pasto elettronici (art. 1, comma 14)

Intervenendo sull'articolo 51, comma 2, lett. c), del TUIR, viene innalzato **da 8 euro a 10 euro** il valore monetario non imponibile dei **buoni pasto elettronici** corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

Trattamento integrativo speciale per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere (articolo 1, commi. 18 - 21)

Viene prevista in favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo **dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026**, il **riconoscimento del trattamento integrativo speciale, pari al 15% della retribuzione linda**, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno.

Il trattamento integrativo si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore **a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2025**.

Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto il reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. Il sostituto d'imposta compensa il **credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale nel modello F24**.

Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da neo-residenti (articolo 1, commi 25 - 26)

Intervenendo sull'articolo 24-bis, del TUIR, si dispone l'incremento da 200.000 euro a 300.000 euro dell'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono in Italia la

propria **residenza, ai fini dell'articolo 43 del codice civile**, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026.

Viene, inoltre, aumentato da 25.000 a 50.000 euro anche l'importo ridotto dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati dai **familiari** per i quali il soggetto principale ha fatto richiesta.

Regime forfetario (articolo 1, comma 27)

Viene estesa all'anno 2026 la modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) che ha elevato da 30.000 a **35.000 euro** la **soglia** di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è **precluso** l'accesso al regime forfetario.

Plusvalenze su criptoattività (articolo 1, comma 28)

Viene modificata la disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024), stabilendo che l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuto o detenzione di cripto-attività, si applica con aliquota ridotta al 26% (in luogo del 33%) con riguardo ai redditi diversi e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 7), del regolamento UE n. 2023/1114 (regolamento MiCA).

Inoltre, si dispone che **non costituisce** realizzo di **plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica** denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Tobin tax (articolo 1, commi 29 - 31)

Dal 1° gennaio 2026 sono raddoppiate le aliquote proporzionali della Tobin tax che passa dallo **0,2%** allo **0,4%** sia per i trasferimenti della **proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi** che per le **negoziazioni ad alta frequenza operazioni**. Le nuove aliquote si applicano sulle operazioni e i trasferimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata ed estromissione dei beni delle imprese individuali (articolo 1, commi 35-41)

Viene riproposto il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci che, alla data del **30 settembre 2025**, risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al **1° ottobre 2025**.

Nello specifico, le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il **30 settembre 2026** versano in due rate un'imposta

sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari **all'8%** (ovvero pari al 10,5% se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.

Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026.

Si applica l'imposta sostitutiva del **13%** sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.

L'imposta sostitutiva va versata in due rate di cui:

- **la prima**, pari al 60% entro il 30 settembre 2026;
- **la seconda**, pari al restante 40% entro il 30 novembre 2026.

Inoltre, si ripropone, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al **30 settembre 2025** a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027 per la parte

rimanente e che gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

Plusvalenze patrimoniali (articolo 1, commi 42 - 43)

Intervenendo sull'articolo 86, comma 4, del TUIR, sono apportate alcune modifiche in materia di tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a **decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025**.

Nel dettaglio, viene previsto che le plusvalenze realizzate, diverse da quelle PEX, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio di realizzo.

Pertanto, la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali è mantenuta per le plusvalenze:

- derivanti dalla **cessione di azienda o ramo di azienda**, a condizione che ci sia stato il possesso per un **periodo non inferiore a 3 anni**;
- realizzate dalle **società sportive professionistiche** mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

Affrancamento riserve in sospensione d'imposta (articolo 1, commi 44 - 45)

Viene introdotta la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel **bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024** e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del **10%**.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in **4 rate**, di pari importo, alle seguenti scadenze:

- per **la prima rata**, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta (30 giugno 2026, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);
- per le **altre rate**, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi (30 giugno 2027, 30 giugno 2028 e 2 luglio 2029, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Dividendi infra-UE percepiti da banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione (articolo 1, commi 46 - 50)

A decorrere dal periodo di imposta in corso al **31 dicembre 2025**, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro UE o in uno Stato aderente all'Accordo SEE, con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, percepiti da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane non concorrono a **formare la base imponibile IRAP nella misura del 95% del loro ammontare**, a condizione che sussistano i requisiti di cui all'articolo 27-bis del DPR n. 600/1973 e che si tratti di dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi a titoli e strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l'indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito.

Per i precedenti periodi di imposta, si riconosce la possibilità di presentare istanza di rimborso dell'IRAP riferita all'eccedenza rispetto al **5%** dei dividendi che hanno concorso a formare il rispettivo valore della produzione netta, purché alla data del 1° gennaio 2026 sia ancora in corso il termine decadenziale di 48 mesi.

Viene altresì riconosciuta la possibilità di utilizzare il relativo credito in compensazione per il versamento dell'imposta sostitutiva sull'extra-profitto delle banche, come disciplinata dalla stessa legge di Bilancio 2026.

Tassazione dei dividendi e plusvalenze PEX (articolo 1, commi 51 – 55)

Sono introdotte significative modifiche al trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.

Intervenendo sull'articolo 58, comma 2, del TUIR viene stabilito che la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile, limitatamente al 60% del loro ammontare, riguarda le plusvalenze PEX relative a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Inoltre, viene definito il nuovo regime fiscale dei dividendi applicabile, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, sia degli imprenditori individuali che delle società ed enti IRES, stabilendo alcune soglie di tassazione per:

- a) **partecipazioni dirette nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro**; ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo (articolo 2359, comma 1, n. 1, e comma 2 c.c.), tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;
- b) **titoli e gli strumenti finanziari assimilati alle azioni** (articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR) e contratti di associazione in

partecipazione e di partecipazione agli utili (art. 109, comma 9, lettera b), del TUIR) di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

La tassazione, in questi casi, si attesta:

- al **58,14% per le imprese individuali**;
- al **5% per i soggetti IRES**.

Gli stessi limiti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra si applicano alle plusvalenze esenti - c.d. PEX (articolo 87, del TUIR).

Viene modificata anche la disciplina sulle ritenute (**articolo 27, D.P.R. n. 600/1973**), stabilendo che la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota **dell'1,20%** sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri UE e negli Stati aderenti all'Accordo SEE inclusi nell'apposita lista e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti sopra indicati (**partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%**) e, sempre che di **valore fiscale non inferiore a 500.000 euro**, agli strumenti finanziari assimilati alle azioni e ai contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Le nuove disposizioni si applicano **alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026**, nonché alle **plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni**, anche non

rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti IRES, e alla **cessione di titoli e strumenti finanziari similari** alle azioni nonché ai contratti di associazione in partecipazione e di **partecipazione agli utili acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data**; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

Ai fini della determinazione dell'aconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d'imposta 2026, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), applicando il criterio storico, **si considera l'imposta del periodo d'imposta precedente** (per i soggetti solari, del periodo d'imposta che chiude al 31 dicembre 2025) **che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni**.

Deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese e imposta sulle assicurazioni (articolo 1, commi 56-64)

Per il quadriennio dal 2026, gli intermediari finanziari dovranno dedurre le svalutazioni dei crediti (ECL) in cinque quote costanti anziché in un'unica soluzione. Le attività per imposte anticipate (DTA) derivanti da questo differimento non sono convertibili in crediti d'imposta né incideranno sul calcolo del canone per la trasformazione delle DTA pregresse.

Dal **1° gennaio 2026**, i premi per polizze veicoli e natanti sono soggetti a un'imposta del 12,50% su ogni frazione di 0,051 euro. Per le coperture infortuni conducente e assistenza stradale relative ai primi cinque mesi del 2026, il versamento del tributo dovrà essere effettuato dalle compagnie entro il 30 giugno 2026.

Valutazione dei titoli (articolo 1, commi 65 - 67)

Viene previsto che i soggetti che **non adottano i principi contabili internazionali**, negli **esercizi 2025 e 2026**, possono valutare **i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione**, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Le imprese che si avvalgono della facoltà di cui sopra destinano a una **riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale**.

In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve

patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

Contributo straordinario extra-profitto delle banche (articolo 1, commi 68 - 73)

Si introduce una presunzione legale secondo la quale, a decorrere **dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028**, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume, salvo eccezioni, prioritariamente distribuita la riserva che i soggetti passivi dell'imposta potevano accantonare in luogo del pagamento dell'imposta medesima. In tal caso la riserva è tassata con aliquota al 40% e con il pagamento degli interessi calcolati, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento originariamente previsto per l'imposta straordinaria.

Viene anche introdotto un contributo straordinario pari al **27,5%** per l'affrancamento, a tasso agevolato, della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e al **33%** della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

Il contributo straordinario:

- si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di

- costituzione, sulla base delle modalità indicate;
- è liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato;
 - è indeducibile;
 - deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

IRAP banche e assicurazioni (articolo 1, commi 74 - 75)

Il prelievo IRAP per il settore bancario e assicurativo viene riparametrato:

- 4,65% per banche e intermediari finanziari;
- 5,90% per le compagnie di assicurazione.

Per attutire l'impatto di tali incrementi, è prevista una detrazione di 90.000 euro per i periodi d'imposta che iniziano dopo il 31 dicembre 2026.

Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA (articolo 1, commi 76 - 81)

Ai fini della determinazione delle basi imponibili IRES ed IRAP degli intermediari finanziari, la quota di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 è parzialmente differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed al successivo.

Con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta in corso al **31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027**, si introduce una **limitazione temporanea all'uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE**, determinata applicando una percentuale forfettaria pari, rispettivamente, al **35%** ed al **42%** del maggior reddito imponibile, relativo sempre ai medesimi periodi d'imposta, che emerge per effetto dei differimenti di cui alla legge di Bilancio 2025 (per il periodo d'imposta 2026) e da quelli previsti dalla disposizione (per il periodo d'imposta 2027).

Tale limitazione trova altresì applicazione per le società che partecipano al consolidato fiscale e, nella determinazione del reddito complessivo da assoggettare alla tassazione di gruppo, anche per la società consolidante.

Si definiscono infine i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.

Ritenuta sulle transazioni B2B (articolo. 1, commi 112 – 114)

Viene introdotta una nuova ritenuta d'acconto sui pagamenti delle fatture elettroniche tra soggetti che esercitano attività d'impresa (articolo 25, comma 1; dal 2026, articolo 38, DLgs n. 33/2025).

La ritenuta è applicata sull'importo corrisposto (al netto dell'IVA) con le seguenti modalità:

- **0,5% per l'anno 2028;**
- **1% a regime a partire dall'anno 2029.**

Sono esclusi:

- i contribuenti aderenti al regime forfetario;
- i contribuenti in regime di adempimento collaborativo;
- i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale.
- le categorie già soggette ad altre forme di ritenuta (es. intermediari di commercio, agenti assicurativi).

Le nuove disposizioni si applicano ai pagamenti effettuati a decorrere dal **1° gennaio 2028**.

Svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (articolo 1, comma 130)

Ai fini dell'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo 92, comma 5, del TUIR dei titoli obbligazionari (e degli altri titoli in serie e massa diversi dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni) che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e rientrano quindi, tra i ricavi (articolo 85, comma 1, lett. e), del TUIR, si prevede che il valore minimo delle stesse è determinato:

- per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
- per gli altri titoli, applicando al valore fisicalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano (MOT) nell'ultimo semestre.

Inoltre, viene modificato l'articolo 101, del TUIR in materia di minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, laddove viene previsto che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento CE n. 1606/2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico.

Razionalizzazione del reddito d'impresa (articolo 1, commi 131 - 132)

In via sperimentale per il 2026, viene disposto che:

- in deroga all'articolo 83, del TUIR, si **comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote**, effettuate a partire dal medesimo periodo d'imposta, e il relativo costo di acquisto; a tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente;
- le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 6-bis, del TUIR si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su **azioni**

regolate per cassa relative a piani deliberati a partire dal medesimo periodo d'imposta;

- c) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento CE n. 1606/2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d'imposta, in deroga all'articolo 103, comma 3-bis, del TUIR è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. La deduzione del valore fiscale dei beni di cui sopra, riconosciuti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.

Le suddette operazioni devono essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

Deducibilità interessi passivi (articolo 1, commi 133 – 136)

Gli interessi passivi (articolo 96, del TUIR) sostenuti dagli intermediari finanziari, ad

eccezione di quelli sostenuti da SIM e SGR, sono deducibili nei limiti:

- a) del 96% del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;
- b) del 97% del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;
- c) del 98% del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;
- d) del 99% del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

Ai soggetti partecipanti al consolidato nazionale continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni (articolo 96, comma 13, secondo periodo, del TUIR).

Le suddette modifiche si applicano agli intermediari finanziari anche per la formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. Sono, inoltre, previste regole specifiche per il calcolo degli acconti d'imposta.

Addizionale sulle stock option (articolo 1, comma 137)

L'addizionale del 10% sulle stock option per i dirigenti del settore finanziario (art. 33, DL n. 78/2010) non si applica a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad

almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del Terzo settore previsti dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto.

Tali disposizioni si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare

complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo.

Rivalutazione partecipazioni (articolo 1, comma 144)

Viene aumentata l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, che passa dal 18% al 21%.

IVA e varie

Liquidazione IVA nel caso di dichiarazione omessa (articolo 1, comma 111)

Mediante l'inserimento del nuovo articolo 54-bis.1, del DPR n. 633/1972, si dispone che, l'Agenzia delle Entrate può procedere – in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA – entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione annuale IVA – alla liquidazione dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici e degli elementi desumibili dalle LIPE.

Ai fini della determinazione dell'IVA da liquidare, l'Agenzia non tiene conto del credito IVA risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo d'imposta antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati soltanto i versamenti effettuati.

Tale misura, che rientra tra quelle di contrasto agli adempimenti in materia IVA, permette all'Agenzia di poter determinare quale sia l'IVA da versare anche nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione annuale. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta.

Nel momento in cui l'Ufficio conclude la sua attività, il contribuente ha due possibilità:

- effettuare il pagamento;
- fornire nuovi dati ed elementi.

Nella prima ipotesi, il contribuente provvede al versamento dell'imposta dovuta. In tal caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 5, comma 1, del DLgs n. 471/1997 (120% dell'imposta liquidata dall'Agenzia), la quale si riduce ad 1/3 (40%), laddove il contribuente provveda al versamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla notifica della liquidazione automatica.

In caso contrario, le somme sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. Ai fini del versamento delle somme dovute, il contribuente non può fare ricorso alla compensazione nel modello F24.

Diversamente, a seguito della comunicazione dell'imposta liquidata, il contribuente, nei successivi 60 giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari.

Se gli elementi forniti dal contribuente portano ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta, l'esito della liquidazione è nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorre nuovamente il termine di

60 giorni. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere dettate disposizioni attuative, con particolare riguardo alle modalità da seguire per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e ai dati utilizzabili per l'effettuazione delle stesse.

Modifiche in materia di IVA – Permuta (articolo 1, commi 138 – 139)

Al fine di adeguare all'ordinamento unionale la normativa nazionale, vengono modificate alcune norme contenute nel DPR n. 633/1972 per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore.

Tali disposizioni si applicano alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2026). Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla predetta data di entrata in vigore.

Ritenuta su provvigioni percepite da agenzie di viaggio (articolo 1, commi 140 - 142)

A partire dalle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° marzo 2026, la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di

procacciamento di affari (articolo 25-bis, DPR n. 600/1973 e, dal 2026, articolo 39 del DLgs n. 33/2025) è dovuta anche su quelle percepite:

- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Stretta sulle compensazioni (articolo 1, comma 116)

Si limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 (e non più di 100.000 euro).

Rinvio della plastic tax e sugar tax (articolo 1, comma. 125)

Viene rinviata l'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax slitta al 1° gennaio 2027.

Tassa sui pacchi (articolo 1, commi 126 – 128)

Viene introdotto un contributo per la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi, che si applica alle spedizioni di beni:

- provenienti da **Paesi non appartenenti all'Unione europea**;

- di valore dichiarato **non superiore a 150 euro.**

Il contributo è pari a **2 euro per ciascuna spedizione** ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

Comunicazioni pagamenti in contanti da parte di turisti stranieri (articolo 1, comma 437)

Passa da 1.000 euro a **5.000 euro** il limite dell'importo unitario delle operazioni, superato il quale, i soggetti non obbligati alla fatturazione (commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande, etc.) e le agenzie di viaggio e di turismo, devono effettuare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativamente alle singole operazioni per le quali i pagamenti, ricevuti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo da parte di soggetti stranieri che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, sono effettuati in contanti.

Rottamazione quinques (articolo 1, commi 82 - 109)

Viene riproposta la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023** versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso

delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Non sono dovute, invece:

- le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni;
- gli interessi di mora (attualmente pari al 2,68% in ragione annuale - Agenzia delle Entrate, provvedimento 23 maggio 2019);
- le sanzioni e le somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali;
- le somme maturate a titolo di aggio.

Per il pagamento è possibile versare il dovuto:

- in unica soluzione entro il 31 luglio 2026,
- nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:
 - a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
 - b) dalla quarta alla cincantesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
 - c) dalla cincantunesima alla cinqantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli **interessi al tasso del 3% annuo**.

Per la procedura da seguire per l'adesione alla definizione agevolata valgono le seguenti regole:

- l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il **30 aprile 2026**, apposita dichiarazione, con modalità esclusivamente telematiche; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto di 54 rate;
- nella dichiarazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

Entro il **30 giugno 2026**, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a cento euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.

L'applicazione della definizione agevolata è limitata ai soli interessi nel caso delle violazioni del codice della strada.

È possibile estinguere, secondo le nuove disposizioni, anche i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l'inefficacia della relativa definizione con eccezione di quelli inclusi nella rottamazione quater, e cioè quelli risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data.

Si segnala, infine, che nel rispetto di specifiche condizioni, si attribuisce alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali.

Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente, nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Novità relative agli immobili

Impianti fotovoltaici con moduli a terra (articolo 1, comma 16)

Viene modificata la norma secondo cui le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica - svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà pari a 260.000 kWh anno - determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari (articolo 1, comma 423-bis, della Legge n. 266/2005) con riferimento agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025.

Locazioni brevi (articolo 1, comma 17)

A partire dal 2026, pur restando confermata l'aliquota della cedolare secca del **21% per la prima abitazione e del 26% per la seconda**, si dispone che si determina reddito d'impresa in caso di locazione di **più di 2 appartamenti** (e non più di 4 appartamenti).

Bonus edilizi (articolo 1, comma 22)

Bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus 2026

Per quanto riguarda i bonus edilizi, per il bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus, sono confermate anche per il 2026 le aliquote di detrazione del 50%-36% in vigore nel 2025.

In particolare, come nel 2025, anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, l'aliquota di detrazione è pari:

- al **50%**, nel caso in cui le spese siano sostenute dai proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**;
- al **36%**, in **tutti gli altri casi**.

Anche nel **2026**:

- per il bonus ristrutturazioni e il sismabonus (anche acquisti), il limite di spesa è pari a **96.000 euro**, senza nessuna distinzione tra abitazione principale e abitazione non principale;
- per l'ecobonus, restano invariati i limiti di detrazione spettante.

Bonus mobili 2026

È prorogato fino al **31 dicembre 2026 il bonus mobili, la detrazione Irpef al 50%** per l'acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici da destinare all'unità abitativa oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia.

Nel 2026, il bonus spetta solo se collegato ad interventi di ristrutturazione iniziati nel 2025. Resta confermato a **5.000 euro** il massimale di spesa su

cui calcolare la detrazione. Per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati nel 2026 e riferiti a lavori realizzati nel 2025, o iniziati nel 2025 e proseguiti nel 2026, la detrazione deve essere

calcolata su un importo complessivo non superiore a 5.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2025 per le quali si è già fruito dell'agevolazione.

Crediti d'imposta e agevolazioni per le imprese

Crediti d'imposta e agevolazioni per le imprese

Iperammortamento (articolo 1, commi 427 – 436)

Dal 2026 gli investimenti in beni nuovi strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, sono agevolati da un nuovo iperammortamento, che sostituisce i crediti di imposta 4.0 e Transizione 5.0.

Possono fruire della maggiorazione i soli soggetti titolari di reddito d'impresa.

Il beneficio non spetta alle imprese:

- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267/1942), dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al DLgs n. 14/2019, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs n. 231/2001.

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell'agevolazione è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei

contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La maggiorazione del costo è riconosciuta in relazione agli investimenti nei seguenti beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, **effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028**:

- a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del DLgs n. 119/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del DL n. 181/2023.

La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è pari a:

- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per l'accesso al beneficio, è necessario trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.

La relativa base di calcolo dovrà essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Per espressa previsione normativa, il nuovo iperammortamento non si applica agli investimenti ammissibili al credito di imposta 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2025, ovvero gli

investimenti in beni materiali 4.0 effettuati entro il 30 giugno 2026 per il quali entro il 31 dicembre 2025 l'ordine sarà accettato dal venditore e saranno versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Crediti d'imposta ZES Unica e ZLS (articolo 1, commi 438 – 447)

Si estendono il credito d'imposta ZES Unica Mezzogiorno (e delle zone assistite delle regioni Umbria e Marche) e il credito di imposta ZLS agli investimenti realizzati dal **1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028**. Il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta è fissato nel limite di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028.

Ai fini della fruizione di entrambi i crediti di imposta, è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate:

- una **comunicazione preventiva**, nella quale devono essere indicati l'ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio di ciascun anno e l'ammontare delle spese che prevedono si prevede di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre di ciascun anno;
- una **comunicazione integrativa** attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione preventiva. La mancata presentazione di detta comunicazione integrativa comporterà la **decadenza** dell'agevolazione.

Per ciascun credito di imposta, verrà emanato un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate per l'approvazione dei modelli di comunicazione e definite le relative modalità di trasmissione telematica.

In particolare:

a) per il 2026:

- la comunicazione preventiva dovrà essere inviata dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026. In tale comunicazione dovranno essere indicati l'ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 e l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2026;
- la comunicazione integrativa dovrà essere inviata dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027. In tale comunicazione dovrà essere indicato l'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;

b) per il 2027:

- la comunicazione preventiva dovrà essere inviata dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027. In tale comunicazione dovranno essere indicati l'ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2027 e l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2027;

- la comunicazione integrativa dovrà essere inviata dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028. In tale comunicazione dovrà essere indicato l'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;

c) per il 2028:

- la comunicazione preventiva dovrà essere inviata dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028. In tale comunicazione dovranno essere indicati l'ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2028 e l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2028;
- la comunicazione integrativa dovrà essere inviata dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029. In tale comunicazione dovrà essere indicato l'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028.

**Bonus ZES Unica e agricoltura e pesca 2025
(articolo 1, commi 448 – 452; 460 – 460 - 461)**

Vengono rideterminate le aliquote del credito d'imposta ZES Unica e agricoltura e pesca spettante per gli investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2025 al 15 dicembre 2025**.

In particolare:

- per il credito d'imposta ZES Unica Mezzogiorno, la percentuale già fissata al 60,3811% viene integrata, per le imprese che hanno presentato tra il 18 novembre e 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa con dichiarazione integrativa, con un **ulteriore credito del 14,6189% nel 2026**. Il contributo aggiuntivo, utilizzabile solo in compensazione nell'anno 2026, dovrà essere richiesto con comunicazione telematica, da presentare all'Agenzia delle Entrate tra il 15 aprile e il 15 maggio 2026, dichiarando l'assenza del beneficio 5.0. Le modalità di trasmissione e gli elementi informativi da accludere alla domanda saranno individuate da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026;
- per il credito di imposta **ZES agricoltura**, le aliquote vengono **aumentate al 58,7839% per micro, piccole e medie imprese agricole e forestali e al 58,6102% per le grandi imprese agricole**. Per tale credito di imposta, per accedere al contributo aggiuntivo non è necessario presentare alcuna domanda.

Bonus ZES agricoltura e pesca (articolo 1, commi 462 - 466)

Viene prorogato anche il credito di imposta ZES agricoltura e pesca, di cui all'articolo 16-bis, del DL

n. 124/2023, agli investimenti realizzati dal **1° gennaio al 15 novembre 2026**.

Per l'anno 2026, ai fini della fruizione del credito d'imposta, le imprese interessate dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026.

A pena di **decadenza** dall'agevolazione, le imprese che hanno presentato la predetta comunicazione iniziale di prenotazione del credito dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, una comunicazione integrativa attestante l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026.

Ai fini delle predette comunicazioni, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate per l'anno 2025, con il contenuto e le modalità di trasmissione per esso previsti.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.

La suddetta percentuale sarà ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa (50 milioni di euro) e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

Credito d'imposta 4.0 per l'agricoltura (articolo 1, commi 454 – 459)

Si introduce un nuovo contributo, sotto forma di credito d'imposta, destinato esclusivamente alle imprese attive nella **produzione agricola**, nella pesca e nell'acquacoltura per l'acquisto di beni strumentali 4.0.

In particolare, l'agevolazione spetta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi, compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio 2026, effettuati a decorrere dal **1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, o fino al 30 giugno 2027 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.**

Il credito d'imposta:

- è pari al **40% del costo**, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a **1 milione di euro**. Per gli investimenti effettuati tramite leasing il costo di riferimento sarà quello sostenuto dalla società locatrice;
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24** e non è soggetto ai limiti annuali solitamente previsti per l'utilizzo dei crediti fiscali;
- **spetta nel limite massimo di spesa di 2.100.000 euro.**

Nuova Sabatini (articolo 1, comma 468)

Per il 2026 è previsto il rifinanziamento di 200 milioni di euro e per il 2027 di 450 milioni di euro del contributo a tasso agevolato per investimenti in nuovi macchinari.

Credito d'imposta design e ideazione estetica (articolo 1, comma 925)

Viene prorogato per il **2026** del credito d'imposta per design e ideazione estetica, di cui al comma 202 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025:

- l'aliquota di aiuto sarà pari al **10%** (contro il 5% del 2025);

- resta confermato a **due milioni** di euro l'importo massimo annuale del credito di imposta riconosciuto a ciascun beneficiario.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile in **un'unica quota annuale**.

Ai fini del rispetto del predetto limite di spesa, l'impresa dovrà trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy apposita comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, secondo modalità e termini da definire con decreto direttoriale.

Credito 5.0 per imprese energivore (articolo 1, commi 962-965)

Alle imprese rientranti, per l'anno 2025, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) è riconosciuto, in relazione agli **investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025**, un credito d'imposta con aliquote dal **35% al 45% per spese fino a 10 milioni di euro**.

L'agevolazione, utilizzabile in compensazione nel 2026, non richiede il rispetto dei criteri DNSH ma non è cumulabile con altri incentivi sui medesimi beni. Un decreto ministeriale definirà le modalità operative e l'eventuale riparto dei fondi basato sul limite di spesa complessivo.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti
Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro
Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |

Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122, Milano (IT)
T +39 02 76 07 971

Info@MorriRossetti.it
MorriRossetti.it